

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 3 marzo 2009 — Patsarika /Cedefop

(Causa F-63/07) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Riassegnazione — Diritti della difesa — Licenziamento al termine del periodo di prova — Procedimento in contumacia)

(2009/C 102/53)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Maria Patsarika (Thessaloniki, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e N. Keramidas, avvocati)

Convenuto: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (rappresentanti: M. Fuchs, agente, assistita da P. Anestis, avvocato)

Oggetto

Da un lato, l'annullamento della decisione del Cedefop 20 settembre 2006 di concludere il contratto a durata determinata della ricorrente alla fine del suo periodo di prova e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Patsarika sopporta i tre quarti delle proprie spese.
- 3) Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale sopporta le proprie spese nonché un quarto delle spese della sig.ra Patsarika.

⁽¹⁾ GU C 283 del 24.11.2007, pag. 43.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 29 gennaio 2009 — Petrilli/Commissione

(Causa F-98/07) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Agenti contrattuali ausiliari — Ricevibilità — Atto lesivo — Artt. 3 ter e 88 del RAA — Durata del contratto — Art. 3, n. 1, della decisione della Commissione 28 aprile 2004, relativa alla durata massima di impiego di personale non permanente presso i servizi della Commissione — Legittimità)

(2009/C 102/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Nicole Petrilli (Woluwé-Saint-Étienne, Belgio) (rappresentante: avv. J. L. Lodomez)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Martin e B. Eggers, in qualità di agenti)

Oggetto

Da un lato, annullamento della decisione dell'APN con cui si respingeva, in applicazione della decisione della Commissione 28 aprile 2004, relativa alla durata massima di impiego di personale non permanente presso i servizi della Commissione, la domanda della ricorrente diretta ad ottenere il rinnovo del suo contratto quale agente contrattuale, e, dall'altro, una richiesta di risarcimento dei danni.

Dispositivo

- 1) La decisione della Commissione delle Comunità europee 20 luglio 2007 con cui si respingeva la domanda di prolungare un contratto quale agente contrattuale a favore della sig.ra Petrilli è annullata.
- 2) Le parti comunicheranno al Tribunale, entro tre mesi a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza interlocutoria, o l'importo fissato di comune accordo della compensazione pecuniaria relativa all'illegittimità della decisione 20 luglio 2007, o, in mancanza di accordo, le rispettive conclusioni con la quantificazione dell'importo in parola.
- 3) Le spese sono riservate.

⁽¹⁾ GU C 297 dell'8.12.2008, pag. 48.